



COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI
PUBBLICI ESERCIZI E DELLE
ATTIVITA' COMMERCIALI**

- Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 27/12/2001

TITOLO I – PUBBLICI ESERCIZI

Art. 1 FASCIA ORARIA

1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 05.00 alle ore 04.00 del giorno successivo.
2. Per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 08.00 alle ore 04.00 del giorno successivo.

Art. 2 APERTURA GIORNALIERA

1. Gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 1 dell'art. 1, devono osservare un'apertura minima di 7 ore anche non consecutive ed una apertura massima di ore 22.
2. Gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 2 dell'art. 1, devono osservare un'apertura minima di 5 ore ed un'apertura massima di 12 ore, anche non consecutive.
3. Per i pubblici esercizi di tipo c) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di trattenimento e svago.
4. L'orario adottato deve essere preventivamente comunicato al Comune e diventa esecutivo dopo 7 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Art. 3 ACCESSO AI LOCALI DEL PUBBLICO ESERCIZIO

1. L'orario comunicato sarà considerato orario, minimo obbligatorio da osservare per l' esercente che potrà comunque, a seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell'orario massimo consentito e lo sgombero, di cui all'art. 186 del R.D. 6.5.1940 n. 635 deve avvenire entro 3 ore della chiusura.

Art. 4 CHIUSURA INFRASETTIMANALE OBBLIGATORIA

1. Per tutti gli esercizi è obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, a scelta dell'esercente: è data facoltà di effettuare un'ulteriore giornata di chiusura, anche intera, in aggiunta a quella obbligatoria, non necessariamente consecutiva.
2. La comunicazione al Comune inerente la giornata di chiusura obbligatoria e dell'eventuale giornata di chiusura aggiuntiva deve essere effettuata almeno 7 giorni prima che sia data applicazione al turno obbligatorio e/o facoltativo prescelto.
3. In occasione delle circostanze di seguito indicate, è consentita la deroga all'obbligo di chiusura settimanale:
 - a) in tutte le festività infrasettimanali;
 - b) nella ricorrenza della festa patronale locale;
 - c) nel periodo dall'1 dicembre al 6 gennaio;
 - d) nel mercoledì delle Ceneri;
 - e) nell'ultima settimana intera del carnevale nell'ultima giornata di carnevale;
 - f) nella settimana antecedente la Pasqua.

Art. 5 AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA'

1. L'esercente, nell'ambito della fascia oraria e nel rispetto dell'apertura massima giornaliera, nonché in osservanza del turno di chiusura prescelto, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere spezzato o attuato in forma continuata, con il limite rappresentato dall'orario minimo e massimo di cui all'art. 2. E' fatta salva la facoltà degli esercenti di chiudere per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto con obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. Qualora la sospensione debba protrarsi per più di un mese, l'operatore deve darne notizia all'Amministrazione, 10 giorni prima dell'inizio della sospensione.
2. Gli esercizi commerciali sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, nonché l'eventuale chiusura facoltativa, in aggiunta a quella obbligatoria.

Art. 6 ORARI DELLE ATTIVITA' MISTE

1. Qualora nei medesimi locali vengano esercitate in forma miste le attività di cui all'art. 5 comma 1 lettere a), b) e d) della L. 287/91, l'attività prevalente, quale determinata dall'esercente, determina l'osservanza dell'orario minimo e massimo di apertura.
2. L'orario dell'attività prevalente deve essere comunicata dall'esercente al Comune.
3. E' vietato un orario differenziato.

Art. 7 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
 - a) Le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
 - b) Le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla L.R. 17/97, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
 - c) Le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie;
 - d) Le attività di somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
 - e) La attività di somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - f) Le attività di somministrazione effettuate in scuole, ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - g) Le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
 - h) Le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e turistiche.

Art. 8 SANZIONI

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento e nell'Ordinanza sindacale di esecuzione, si applica l'art. 37, commi 7,9,10 e 11, della Legge Regionale 19 aprile 1999, n. 8, come modificato dall'art. 13 della L.R. n. 13/2000.
2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non specificatamente sanzionate da una norma di legge o regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

TITOLO II - ATTIVITA' COMMERCIALI –

Art. 9 NASTRO ORARIO

Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore 5.00 alle 22.00.

ART. 10 APERTURA MASSIMA GIORNALIERA

L'apertura massima all'interno del nastro orario giornaliero è stabilita in 10 ore.

Art. 11 CHIUSURA INFRASETTIMANALE OBBLIGATORIA

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, stabilita come segue:
 - a) settore alimentare: lunedì pomeriggio o mercoledì pomeriggio, a scelta dell'esercente;
 - b) settore non alimentare: lunedì mattina (oppure lunedì pomeriggio);
 - c)(opzione ex art. 3, 2° comma, in conformità alle procedure indicate e alle previgenti consuetudini esistenti nel Comune).
2. La mezza giornata comporta l'apertura massima di 6 ore.
3. L'operatore del settore alimentare, nonché l'operatore che, esercitando entrambi i settori merceologici, dia la prevalenza al settore alimentare, deve comunicare all'Amministrazione comunale la scelta effettuata che resta valida per 6 mesi. **Qualora decorsi i primi 6 mesi, non pervenga alcuna comunicazione di variazione della chiusura obbligatoria prescelta, il silenzio equivale a conferma della scelta effettuata.**
4. Qualora una festività coincida con la mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, è data facoltà agli esercenti di derogare alla chiusura con riferimento alla giornata della settimana precedente o successiva a quella in cui ricorre la festività.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4), è consentita all'esercente la deroga alla chiusura infrasettimanale obbligatoria, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.
6. All'obbligo del turno di chiusura infrasettimanale come stabilito per il settore alimentare ai sensi del comma 1), soggiacciono altresì rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigiane e rivendite di pizze al taglio.
7. L'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo della chiusura infrasettimanale.

Art. 12 CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicale e festivi.
2. In deroga a quanto disposto al 1° comma, la vendita dei fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle festività infrasettimanali (Natale e S.Stefano compresi) ai sensi del 4° comma dell'art. 27 della L.R. 8/99.
3. Sono escluse dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva le rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigiane e rivendite di pizze al taglio (Natale e S.Stefano compresi) ai sensi del 3° comma dell'art. 27 della L.R. 8/99.
4. Nel caso di più festività consecutive il Sindaco ha facoltà di determinare con ordinanza, limitatamente agli esercizi del settore alimentare, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

5. Durante il mese di dicembre, è consentita l'apertura nelle domeniche e nelle festività per tutti gli esercizi, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre (fatto salvo quanto previsto ai punti 2 e 3), nonché nella giornata di chiusura infrasettimanale (ex art. 13 punto 27 L.R. 13/2000).
6. L'operatore che esponga esclusivamente ai fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Art. 13 APERTURA IN DEROGA NELLE DOMENICHE O FESTIVITA' IN PARTICOLARI OCCASIONI ED APERTURE IN DEROGA NEL PERIODO ESTIVO

1. E' consentita l'apertura di tutti gli esercizi per n. 8 domeniche o festività, in occasione di manifestazioni, ricorrenze o fiere locali. L'apertura domenicale o festività può essere concessa anche per vie o parti limitate del territorio comunale, qualora interessate in via esclusiva dall'evento che giustifica l'apertura in deroga.
2. Le zone del territorio comunale interessate all'apertura vengono, di volta in volta, precisate nell'ordinanza sindacale che le autorizza, che individua altresì le date delle relative domeniche o festività: l'ordinanza viene adottata tenuto conto delle esigenze dei consumatori, acquisito il parere delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
3. E' fatto salvo il disposto dell'art. 26 comma 4 della L.R. 8/99.
4. Può derogare all'obbligo delle giornate di chiusura previste dalla normativa vigente l'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività a condizione che:
 - a) i prodotti oggetto dell'attività commerciale siano costituiti da beni mobili registrati in pubblici registri,
 - b) l'esposizione avvenga nell'ambito di manifestazioni promozionali aventi estensione regionale, interregionale o nazionale.
5. Qualora l'Amministrazione Comunale non proceda all'individuazione delle otto festività l'esercente può scegliere le giornate di apertura, dandone opportuna comunicazione, ai fini della vigilanza, al Comune.

P.S.: Il summenzionato punto 4 – eventualmente – può essere inserito nell'ordinanza di cui al punto 2) dell'art. 1 del D.P.G.R. piuttosto che nel Regolamento in oggetto.

Art. 14 AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA'

1. L'operatore, nell'ambito del nastro orario giornaliero, nel rispetto dell'apertura massima giornaliera di dieci ore, nonché in osservanza del turno di chiusura corrispondente al settore merceologico esercitato, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere spezzato o attuato senza soluzione di continuità, con il limite rappresentato dall'orario massimo settimanale di ore 56 e secondo quanto previsto all'art. 7 in relazione alla mezza giornata di apertura facoltativa. E' fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di inventario, ferie, malattia, lutto. **Qualora la chiusura ecceda i 30 giorni, l'operatore deve comunicare all'Amministrazione il superamento dei 30 giorni di chiusura.**
2. Gli esercizi commerciali sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Art. 15 NASTRO ORARIO SPECIFICO PER LA MEZZA GIORNATA DI APERTURA FACOLTATIVA

1. Gli operatori che si avvalgono della facoltà di apertura per mezza giornata con il limite massimo di 6 ore, nel giorno in cui ricade il turno di chiusura infrasettimanale obbligatoria corrispondente al settore merceologico esercitato, devono rispettare la seguente fascia oraria:
 - a) settore alimentare: apertura antimeridiana in orario compreso tra le 05.00 e le 14.00;
 - b) settore non alimentare: apertura pomeridiana in orario compreso tra le ore 14.30 e le ore 22.00.

Art. 16 ATTIVITA' PARTICOLARI

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, le cooperative, gli Enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le imprese artigiane operanti nel settore agro – alimentare, con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione, devono rispettare gli orari di vendita determinati dal presente Regolamento: tuttavia, fanno eccezione le imprese artigiane non rientranti nel settore agro – alimentare, quando esercitano l'attività di vendita di prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui.

Art. 17 ORARI DELLE ATTIVITA' MISTE

1. Qualora due o più attività, esercitate nei medesimi locali, siano soggette ciascuna a determinati orari, si parla di attività mista. Le attività miste osservano l'orario dell'attività prevalente che deve essere comunicata dall'esercente al Comune, il quale conseguentemente la accerta. E' vietato un orario differenziato.

Art. 18 ORARIO NOTTURNO PER DETENTORI DI TABELLE SPECIALE

1. Gli esercizi al dettaglio di vicinato, autorizzati dal Comune con la tabella speciale di cui all'art. 3, comma 3 della L.R. 8/99 possono svolgere attività di vendita durante l'intero arco delle 24 ore, a condizione che l'attività non subisca alcuna interruzione.
2. Gli esercizi di cui al 1° comma, qualora non si avvalgano della facoltà di vendita durante l'intero arco delle 24 ore, devono rispettare l'orario di apertura **continuativo** dalle ore 22.00 alle ore 05.00.

Art. 19 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) gli esercizi commerciali interni agli esercizi ricettivi di cui alla L.R. 17/97;
 - c) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie;
 - d) le rivendite dei giornali;
 - e) gli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

Art. 20 SANZIONI

1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dagli atti di esecuzione avviene secondo quanto previsto dalla legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

2. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei relativi atti di esecuzione, si applica l'art. 37, commi 6, 9, 10 e 11 della L.R. 8/99, come modificato dall'art. 13 della L.R. n. 13/2000.
3. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, non specificatamente sanzionate dalla legge o dal Regolamento, è punita, con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 21 NORMA FINALE

L'attuazione del presente Regolamento è data dalla emanazione dell'ordinanza sindacale che abroga ogni precedente provvedimento.